

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1282 del 1 Settembre 2021

**ACQUISIZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE DA ASSUMERE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA STRUTTURA DEL
COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE.**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1' agosto 2012 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di*

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in particolare l'articolo 3 bis comma 2, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

“Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- l'art. 57 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Vista la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 e s.m.i., con la quale vengono dettate le "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge, e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 35 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57";

Vista l'ordinanza n. 13 del 7 maggio 2021 che ha disposto di modificare, l'ordinanza n. 35 del 28/12/2020, ridefinendo il contingente numerico del fabbisogno di personale per le assunzioni a tempo determinato;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii, che disciplina l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nel pubblico impiego;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni locali firmato in data 21 maggio 2018, in particolare l'art. 50 "Contratto di lavoro a tempo determinato";

Precisato che il D.lgs. n. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii, trova applicazione per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nella sua stesura vigente alla data del 13 luglio 2018, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese";

Dato atto inoltre che con propri decreti commissariali n. 1258/2021 e n. 1273/2021 rispettivamente "Assegnazione personale a tempo determinato di cui all'ordinanza n. 35 del 28/12/2020, modificata dall'ordinanza n.13 del 07/05/2021"; e "Seconda assegnazione personale a tempo determinato di cui all'ordinanza n. 35 del 28/12/2020, modificata dall'ordinanza n.13 del 07/05/2021", sulla base dei fabbisogni di personale, sono stati definiti i nominativi dei soggetti per i quali procedere all'assunzione a tempo determinato nonché le relative strutture di assegnazione;

Ritenuto, ai sensi dei sopracitati decreti, di provvedere all'assunzione, presso la Struttura commissariale, con assegnazione funzionale e sede di lavoro presso il Comune di Medolla con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della sig.ra **Rebecchi Elisa**, per lo svolgimento delle attività attinenti alla categoria D posizione economica D.1, profilo professionale DA.P "Funzionario tecnico" fino al 31/12/2021;

Dato atto che le spese derivanti dal presente atto saranno ricomprese nel Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, art.2 D.l. 74/2012 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, art. 57, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126 per complessivi 7.500.000,00 per le assunzioni conseguenti alle procedure selettive;

menzionate;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di assumere, presso la struttura commissariale con decorrenza dalla data indicata nel contratto di lavoro subordinato a tempo determinato la sig.ra **REBECCHI ELISA** , per lo svolgimento delle attività attinenti alla categoria D posizione economica D.1, profilo professionale DA.P “Funzionario tecnico” fino al 31/12/2021;
- 2) Di disporre l'assegnazione funzionale - con sede di lavoro presso il Comune di Medolla - della sig.ra Rebecchi Elisa;
- 3) di stabilire che anteriormente all'ammissione in servizio, venga sottoscritto dalle parti apposito contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno che sarà regolato secondo le norme vigenti per tale tipologia di lavoro flessibile nell'Ente Regione Emilia-Romagna;
- 4) di dare atto che alla spesa derivante dall' assunzione disposta col presente provvedimento si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 come convertito in legge e ss.mm.ii, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, art. 57, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126 per complessivi 7.500.000,00 per le assunzioni conseguenti alle procedure selettive;
- 5) di stabilire che per gli aspetti operativi riguardanti la gestione ed amministrazione del proprio personale si farà riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1039 del 26/06/2021 e sottoscritta in data 26/08/2021;
- 6) di dare atto, infine, che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e della normativa vigente in materia.

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente